




MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI

OMOLOGAZIONE E QUALIFICAZIONE DI MATERIALI PER L'IMPIEGO MILITARE




PAGINA BIANCA





INDICE

1. OGGETTO DELLA PUBBLICAZIONE.....	7
2. SCOPO DELLA PUBBLICAZIONE.....	7
3. CAMPO DI APPLICAZIONE.....	7
4. VALIDITÀ DELLA PUBBLICAZIONE.....	8
5. DEFINIZIONI.....	8
6. SIGLE E ABBREVIAZIONI.....	12
7. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO.....	13
8. MODALITÀ ESECUTIVE DELLE PROVE TECNICHE.....	13
9. L' OMOLOGAZIONE	14
10. ESIGENZE OPERATIVE URGENTI.....	17
11. FASI DEL PROCESSO DI OMOLOGAZIONE.....	17
12. QUALIFICAZIONE.....	22
13. COMPETENZE E RESPONSABILITÀ.....	23
14. ASSETTI DELLA DAT PER L'OMOLOGAZIONE	24
15. DOCUMENTAZIONE PER LA CERTIFICAZIONE	24
16. CLAUSOLE CONTRATTUALI	25



PAGINA BIANCA





MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI

ATTO DI APPROVAZIONE


Approvo la presente pubblicazione TER-G-021/Interim «*Omologazione e qualificazione di materiali per l'impiego militare*», edizione base 2013.

La versione interim garantisce un periodo di 12 mesi dalla data della pubblicazione entro cui sarà possibile verificare l'efficacia e delle procedure ivi contenute e l'aderenza alle esigenze ed ai vincoli della Direzione degli armamenti terrestri.



Al termine del periodo di valutazione, ove necessario, verranno apportate tutte le modifiche necessarie al consolidamento della pubblicazione ed alla promulgazione della versione definitiva.


ROMA, 25 MAR. 2013

Il Direttore
Ten.Gen. Gianfranco GIGLIO



PAGINA BIANCA





1. OGGETTO DELLA PUBBLICAZIONE

La presente pubblicazione ha per oggetto le procedure per l'omologazione e la qualificazione dei materiali dell'Amministrazione della difesa, la cui definizione tecnica e/o il relativo approvvigionamento ricada entro le competenze della Direzione degli armamenti terrestri.

2. SCOPO DELLA PUBBLICAZIONE

Lo scopo della presente pubblicazione è quello di definire e normalizzare le procedure inerenti all'omologazione tecnica/qualificazione di sistemi, mezzi o materiali da impiegare presso le Forze armate dell'A.D., la cui definizione tecnica e/o l'approvvigionamento ricadano entro le competenze della Direzione degli armamenti terrestri, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

La pubblicazione si prefigge, inoltre, lo scopo di definire ed attribuire competenze, tempistiche e modalità esecutive delle attività connesse con il processo di omologazione tecnica/qualificazione.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le procedure descritte dalla presente pubblicazione si collocano nella fase *Sviluppo e Produzione* del processo di acquisizione dei sistemi per la Difesa così come definito dalla direttiva SMD-L-001. Relativamente alla procedura di omologazione, esse prendono avvio da uno specifico mandato ad approvvigionare o anche solo ad omologare un articolo d'interesse di una specifica Forza armata e ricadente entro le competenze della Direzione degli armamenti terrestri.

Le procedure descritte dalla presente pubblicazione TER si applicano a qualsiasi materiale (veicolo, sistema d'arma, piattaforma, etc), la cui tipologia rientri nell'ambito delle competenze della Direzione degli armamenti terrestri, così come stabilito dalla normativa vigente, e per il quale sia necessaria l'omologazione o qualificazione prima di essere considerato idoneo all'impiego militare.

In particolare, vengono considerati i seguenti ambiti specifici di applicazione:

- il materiale è oggetto di una richiesta specifica di approvvigionamento o di omologazione\qualificazione da parte di una Forza armata;
- il materiale è un componente o un materiale di consumo impiegato, o potenzialmente impiegabile, in un sistema per il quale lo SME abbia formulato la Dichiarazione di Idoneità all'Impiego Militare, oppure in servizio presso una qualunque Forza armata;

Questa pubblicazione **non si applica** ai sistemi modificati in ambito militare a seguito di peculiari o particolari esigenze operative, per i quali l'art. 96 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 attribuisce ai Capi di Stato maggiore di Forza armata la responsabilità per la relativa certificazione\omologazione.

a. Elenco articoli soggetti ad omologazione

- veicoli ruotati o cingolati da combattimento, tattici, logistici e speciali;
- artiglierie;
- materiali da ponte;
- armi portatili, bianche e da sparo;
- sistemi d'arma controcarro e contraerei;
- munizionamento di medio e grande calibro;
- missili;
- UGV;
- apparati di guerra elettronica;
- bombe a mano;
- piattaforme digitalizzate complesse;

- lanciagranate;
- materiali energetici (ME) a sé stanti;
- visori notturni IR/IL,
- *shelter/container* attrezzati;
- apparati radio individuali e veicolari;
- protezioni passive individuali e sistemiche;
- materiali per la difesa CBRN.

b. Elenco articoli soggetti a qualificazione

Possono essere soggetti a qualificazione i componenti ed accessori in generale, ed in particolare:

- batterie, alimentatori;
- munizionamento di piccolo calibro;
- motori;
- sistemi di puntamento;
- gruppi elettrogeni asserviti a sistemi;
- pneumatici;
- vernici;
- teloni per sistemi veicolari;
- lubrificanti, fluidi idraulici e prodotti speciali per l'impiego su sistemi terrestri;
- materiali e componentistica elettronica (se non rientrante all'interno del precedente sottoparagrafo);

Gli elenchi sopra riportati sono da intendersi indicativi e non esaustivi.

4. VALIDITÀ DELLA PUBBLICAZIONE

Le procedure descritte in questa pubblicazione devono essere obbligatoriamente applicate a tutte le attività avviate successivamente alla data di approvazione.

5. DEFINIZIONI

Articolo

Manufatto, o veicolo, o sistema complesso, o materiale d'armamento, oggetto della presente pubblicazione.

Autorizzazione ad Operare sul Sistema

Certificazione di competenza della DAT che attesta la rispondenza dell'articolo ai requisiti tecnici e di sicurezza **fondamentali**. Viene rilasciato sulla base del GAI e consente l'impiego dell'articolo da parte di personale in possesso di adeguata competenza e specializzazione, per l'esecuzione delle Prove Tecniche e delle prove di Validazione Operativa.

Caratterizzazione

Attività con la quale vengono misurate le caratteristiche di un *articolo* necessarie a definirlo in modo esaustivo e non ambiguo, ai fini dell'onologazione.

Capitolato tecnico

Documento emesso dalla DAT con il quale si fa assumere rilevanza contrattuale ad una *Specificata Tecnica* (v.).

Certificato di omologazione

Documento ufficiale emanato dalla DAT nel quale si dichiara l'avvenuta *omologazione* (v.) di un *articolo* (v.).

Collaudatore

Persona appositamente addestrata e/o in possesso di esperienza idonea all'esecuzione di prove sperimentali su prototipi dei quali non sia ancora completamente noto il grado di sicurezza e di affidabilità.

Configurazione

Insieme completo delle caratteristiche funzionali e fisiche, nonché delle relazioni strutturali che tra esse intercorrono, sufficiente a descrivere e identificare univocamente un articolo.

Per i sistemi esistenti in diverse varianti è possibile descrivere ciascuna c. indicando le differenze rispetto ad una versione di riferimento (*base*) anziché la composizione integrale.

La responsabilità per il controllo *della c.* (v.) ricade sul *Responsabile del Sistema* (v.).

Configurazione base

E' la configurazione definita e formalizzata nel Certificato di Omologazione, al termine del processo di Omologazione stesso.

Controllo di configurazione

Studio, sviluppo, elaborazione, emissione, valutazione e coordinamento delle modifiche tecniche nonché introduzione delle modifiche nella configurazione di un articolo, dopo che la stessa sia stata congelata nella sua configurazione base.

Collaudo

Attività condotta in sede di approvvigionamento di un *articolo* (v.) o un insieme di articoli, volta ad accertare la rispondenza di quanto acquisito al *Capitolato Tecnico* (v.) di riferimento.

Corpo armato dello Stato

Uno dei Corpi Armati dipendenti da altri Dicasteri (Polizia di Stato, Corpo delle Guardie di Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato).

Dichiarazione di conformità

Attestazione che il *Responsabile del Sistema* (v.) o un produttore o un fornitore è tenuto a rilasciare, sotto la sua responsabilità, e che attesta l'identità fra la *configurazione* (v.) di uno specifico articolo ed una configurazione data quale riferimento.

Dichiarazione d'Idoneità Tecnica Preliminare

Documento emesso dalla DAT che attesta l'impiegabilità dell'articolo, con un livello di sicurezza accettabile, nell'ambito di *prove* (v.) condotte parte di personale dell'AD opportunamente edotto, esclusivamente finalizzate all'omologazione tecnica e/o alla validazione operativa e/o di attività di INFOSEC.

Estensione dell'omologazione

Attività di *omologazione* (v.) di un articolo che può essere considerato – a giudizio della DAT - una variante, rispetto ad una configurazione di riferimento già omologata, e che pertanto necessita soltanto di numero limitato di prove, finalizzate alla verifica di rispondenza della variante ai requisiti previsti.

Esigenza Operativa

Documento che delinea la/le capacità da acquisire per assolvere una o più missioni.


Equivale al *Mission Need Document* (MND) descritto nella pubblicazione NATO AAP 20.



Giudizio di Agibilità Industriale

Documento, rilasciato dal *Responsabile del Sistema* (v.) sotto la propria responsabilità, che certifica l'impiegabilità in sicurezza di un articolo, sulla base di *Prove Industriali* (v.) da eseguire a premessa di qualsiasi attività che coinvolga l'impiego dell'articolo da parte di personale AD.

Il GAI è indispensabile ai fini del rilascio dell'*autorizzazione ad operare sul sistema* (v.) in caso l'articolo sia un veicolo, un'arma oppure un sistema d'arma.



Materiali Energetici


Sostanze e manufatti esplosivi detonanti o deflagranti.

Omologazione

In senso generale, l'**o.** consiste nell'accertamento e nel riconoscimento ufficiale, da parte di un'Autorità a ciò preposta, della conformità di un atto, di un fatto o di un oggetto alle regole che lo disciplinano.

Per la DAT l'**o.** consiste in un processo finalizzato ad dichiarare formalmente la rispondenza delle caratteristiche di un *articolo* (v.) definito da una ben precisa *configurazione* (v.), alla *Specifica Tecnica* (v.) per esso definita a partire da un *Requisito Operativo* (v.).

Pertanto, l'oggetto ultimo dell'**o.** è la configurazione, piuttosto che il manufatto che la concretizza (articolo). La rispondenza di un manufatto reale ad una data Specifica Tecnica si dimostra mediante l'accertamento della *conformità* (v.) del manufatto stesso ad una configurazione omologata in base alla medesima Specifica Tecnica.



Omologazione formale

Omologazione di un *articolo* (v.) prodotta dalla DAT sulla base del certificato di omologazione e/o della documentazione tecnica delle prove su di esso eseguite da parte di uno o più Paesi appartenenti alla NATO/UE, presso le cui Forze armate l'articolo sia già stato omologato e/o introdotto in servizio.

Programma di Prove Tecniche


Insieme delle *Prove Tecniche* (v.) effettuate allo scopo di verificare la rispondenza dell'articolo ai requisiti tecnici.

Il **p.p.t.** viene definito dalla DAT, con l'eventuale collaborazione di Enti militari specializzati, dell'Università o dell'Industria, e comprende sia l'elenco delle PT finalizzate all'emissione della DITP, se previste, sia quelle della fase successiva di omologazione.



Prova

Accertamento finalizzato alla dimostrazione, attraverso specifiche operazioni, della rispondenza di una proprietà o caratteristica al corrispondente *requisito* (v.).



Prove Industriali

Insieme di *prove* (v.) eseguite dal produttore di un *articolo* (v.) sulla base di un proprio programma o su richiesta della DAT.

Prove Tecniche

Insieme delle *prove* (v.) eseguite per conto e sotto il controllo dell'A.D. allo scopo di verificare la rispondenza di un materiale ai requisiti per esso definiti, incluse le norme di



sicurezza applicabili. Il programma delle **p.t.** è definito dalla DAT, con l'eventuale collaborazione di Enti militari specializzati, dell'Università o dell'Industria.

Qualificazione

Accertamento e certificazione dell'idoneità, da parte di un determinato *articolo* (v.), ad essere impiegato come componente di uno o più sistemi.

Comporta l'esistenza di una formula (progetto, composizione, etc.) ed un processo di fabbricazione ben determinati, nonché l'emanazione di una *Specifica Tecnica* (v.) che ne definisca le caratteristiche e le prestazioni da controllare per accertarne l'idoneità all'impiego sui sistemi di riferimento.

La necessità di sottoporre una determinata tipologia di articolo alla qualificazione viene stabilita dalla relativa Specifica Tecnica.

Requisito

Caratteristica o capacità necessaria richiesta per un determinato scopo.

Requisito Operativo

Descrizione analitica delle caratteristiche tecnico-funzionali, espresse in una cornice programmatico-gestionale, che l'articolo deve possedere ai fini del soddisfacimento di una determinata *Esigenza Operativa* (v.) o per il conseguimento di una determinata capacità.

Il **r.o.** può essere costituito da un *Requisito Operativo Provvisorio*¹, da un *Requisito Operativo Definitivo*² o da una scheda tecnica allegata alla lettera con cui il richiedente conferisce alla DAT il mandato di acquisizione dell'articolo.

Requisito tecnico

Requisito (v.) espresso attraverso una o più grandezze misurabili in modo oggettivo e ripetibile.

Responsabile di Sistema o Design Authority

È la persona giuridica (solitamente una Società privata) che detiene la conoscenza e la responsabilità per aver progettato l'intero sistema.

Il **r.d.s.** è responsabile nei confronti della DAT e della comunità civile del progetto, della produzione, delle modifiche, della sicurezza, della gestione della configurazione nonché delle informazioni fornite nella documentazione da questi emessa relativamente all'articolo considerato.

Safety and Suitability for Service

Terminologia anglosassone riferita alle attività di verifica della sicurezza ed idoneità all'impiego di un manufatto, che in molti Paesi ha la stessa validità di una omologazione.

Saggio

Analisi, verifica o esame condotti direttamente su un prototipo o su un campione di materiale, in base ad una metodologia ben definita, per stabilire la natura o il valore di una data caratteristica.

Specifica Tecnica

Documento che formalizza in un insieme organico l'insieme dei requisiti tecnici necessari a definire compiutamente un *articolo* (v.), ai fini dell'*omologazione* (v.) o della

¹ Definito dalla pubblicazione SGD-G-020

² *idem*

qualificazione (v.), unitamente alle metodologie da applicare per la dimostrazione di rispondenza da parte di ciascuna caratteristica dell'articolo.

La **s.t.** è il riferimento su cui si basa l'attività omologazione/qualificazione e la relativa certificazione.

Standardization agreement

Documento ufficiale che sancisce un accordo tra più Paesi membri della NATO (al limite tutti) con il quale essi si impegnano ad applicare – in tutto o in parte - uno standard che soddisfa una specifica esigenza d'interoperabilità.

TER

Pubblicazione tecnica della Direzione degli armamenti terrestri, derivato dall'abbreviazione del nome telegrafico (TERRARM).

Validazione operativa

Attività di competenza degli Stati maggiori di Forza armata, che consiste nella valutazione della rispondenza di un articolo, in una definita configurazione, alle caratteristiche operative previste/ discendenti dal *Requisito Operativo* (v.).

6. SIGLE E ABBREVIAZIONI

- AD Amministrazione difesa
- ANC Autorità Nazionale Competente
- AOS Autorizzazione ad Operare sul Sistema
- ASA Anti-Sabotaggio
- DA *Design Authority*
- DAT Direzione degli armamenti terrestri
- DIIM Dichiarazione d'Idoneità all'Impiego Militare
- DIS Dichiarazione d'Introduzione in Servizio
- DITP Dichiarazione d'Idoneità Tecnica Preliminare
- DM Decreto Ministeriale
- EI Esercito Italiano
- E/D/R Ente/Distaccamento/Reparto
- EO Esigenza Operativa
- FA Forza armata
- FF.AA. Forze armate
- GAI Giudizio di Agibilità Industriale
- INFOSEC *Information Security* (Sicurezza delle informazioni)
- ME Materiali Energetici
- PI Prove Industriali
- PPT Programma di Prove Tecniche
- QS3 Qualificazione S3
- RM Requisito Militare
- ROP Requisito Operativo Preliminare
- ROD Requisito Operativo Definitivo
- RS Responsabile del Sistema
- RTI Raggruppamento Temporaneo d'Imprese
- SGD Segretariato generale della difesa
- SMD Stato maggiore della difesa
- SME Stato maggiore dell'Esercito
- ST Specifica Tecnica

STANAG	<i>Standardization Agreement</i>
S3	<i>Safety and Suitability for Service</i>
TERRARM	Direzione degli armamenti terrestri
VO	Validazione Operativa

7. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

- D.M. 26 gennaio 1998: *Struttura ordinativa e competenze della Direzione generale degli armamenti terrestri del Ministero della difesa.*
- D.M. 22 giugno 2011: *Struttura del Segretariato generale della difesa - Direzione nazionale degli armamenti, delle Direzioni generali e degli Uffici centrali del Ministero della difesa.*
- D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90: *Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.*
- SMD-L-001: *Direttiva per lo sviluppo dei programmi di investimento della difesa* (Ed. 2011)
- SMD-L-020 (Ed. 2010)
- SMD-PG-001: *Direttiva per la pianificazione generale della Difesa* (Ed. 2009)
- SGD-G-020: *Direttiva per l'avvio delle attività tecnico-amministrative di acquisizione dei sistemi d'arma complessi dell'Amministrazione Difesa* (Ed. 2009)
- SME-L-001/Interim: *Direttiva per il riconoscimento della idoneità all'impiego militare e l'introduzione in servizio dei nuovi sistemi dell'Esercito* (Ed. 2012)
- STANAG 3680: *NATO Glossary of Terms and Definitions* (recepimento della pubblicazione AAP 6, Ed. 2012)
- AAP-20: *Phased Armaments Programming Systems (PAPS)* (Ed. 2010)

8. MODALITÀ ESECUTIVE DELLE PROVE TECNICHE

La responsabilità di legge attribuita alla DAT in relazione all'omologazione di sistemi comporta una elevata rilevanza giuridica per il firmatario di tale atto. Pertanto tale responsabilità implica il possesso della piena autonomia decisionale in merito alle modalità esecutive delle prove tecniche nonché dall'adozione degli strumenti di controllo da essa ritenuti più idonei per valutare e verificare l'attendibilità dei risultati di ogni singolo accertamento.

Tenuto conto della definizione di prova, data al capitolo 5, sono perseguibili le seguenti alternative:

- a. prova condotta attraverso l'esecuzione di uno o più saggi presso strutture e da personale specializzato appartenente ad Enti governativi;
- b. prova condotta attraverso l'esecuzione di uno o più saggi presso strutture private accreditate secondo il Regolamento CE n. 765/2008;
- c. prova condotta attraverso l'esecuzione di uno o più saggi presso strutture pubbliche o private, anche non accreditate (incluso l'RS), sotto il controllo/sorveglianza di personale tecnico designato dalla DAT;
- d. prova condotta tramite la valutazione e l'accettazione di certificazione/ documentazione prodotta da enti governativi nazionali o esteri;
- e. prova condotta tramite la valutazione e l'accettazione di certificazione/ documentazione prodotta dal, o per conto del, RS o ditta contraente.

A livello contrattuale dovrà **sempre** essere inserita un'opportuna clausola di salvaguardia in osservanza della quale la DAT conservi la facoltà di ripetere/richiedere l'esecuzione di una prova, anche con una modalità esecutiva o una metodologia di saggio alternative, qualora l'affidabilità di quelli adottati non fosse dalla DAT ritenuta sufficiente.

Per l'esecuzione delle prove in ambito governativo, la DAT si avvale:

- degli Uffici tecnici territoriali da essa dipendenti;
- di proprio personale con funzioni di controllo presso l'Industria;
- del concorso di personale o di Enti tecnici esterni appartenenti alla Difesa;
- del concorso di Enti operativi appartenenti alla Difesa;

9. L' OMOLOGAZIONE

a. Premessa

La DAT può rilasciare in modo autonomo soltanto certificazioni relative a valutazioni tecniche. Queste sono caratterizzate da livello di significatività direttamente correlato alla quantità e qualità delle informazioni di cui potrà disporre sia a seguito di attività sperimentale, sia attraverso l'acquisizione ed analisi di documentazione tecnica e/o certificativa.

b. Omologazione

L'attività di omologazione tipicamente condotta dalla DAT comprende i seguenti passi:

- (1) Ricezione dell'esigenza da parte di SMD, SGD, di una Forza armata o Corpo dello Stato, di approvvisionare o anche soltanto di omologare un articolo di proprio interesse;
- (2) Valutazione tecnico-economica sull'opportunità di avviare il processo di omologazione;
- (3) Definizione dei requisiti tecnici dell'articolo e stesura della Specifica tecnica da parte della DAT.
- (5) Definizione del Programma di Prove Tecniche;
- (6) Ricezione del GAI da parte dell'Industria;
- (7) Emissione dell'AOS;
- (8) Esecuzione delle prove tecniche sul sistema;
- (9) Esame e valutazione dell'esito delle prove;
- (10) Autorizzazione all'avvio delle prove operative, e, se previste, di quelle relative all'INFOSEC, ed acquisizione dei risultati;
- (11) Emissione del certificato di omologazione.

Nel caso in cui sia ritenuto opportuno per comprimere le tempistiche o per migliorare il rapporto costi/efficacia, la DAT può impostare il programma di prove suddividendolo in due fasi, la prima delle quali comprenderà l'insieme delle verifiche di sicurezza. Dopo il completamento di questa prima fase, la DAT rilascerà una Dichiarazione di Idoneità Tecnica Preliminare per consentire l'avvio delle prove operative e di INFOSEC in parallelo al gruppo di prove tecniche facenti parte della seconda fase.

Questo approccio richiede comunque la disponibilità di più prototipi ed uno stretto coordinamento e controllo da parte della DAT per assicurare l'allineamento delle configurazioni degli esemplari valutati rispettivamente dalle tre aree sperimentali (tecnica, operativa e INFOSEC).




Figura 1. Diagrammi di flusso del processo di omologazione nelle due alternative: a) con prove in sequenza, b) con prove in parallelo.

c. Omologazione ai sensi della direttiva SME-L-001

Costituisce un caso particolare, rispetto a quello standard (sezione 9.b), in considerazione del fatto che la SME-L-001 SME affida alla DAT il solo compito della valutazione tecnica (=omologazione tecnica) mentre il pronunciamento definitivo sulla rispondenza ai requisiti complessivi (tecnici + operativi + INFOSEC) è attribuito al Capo di SME attraverso l’emanazione, da parte di quest’ultimo, di una Dichiarazione di Idoneità all’Impiego Militare. Il processo prevede sempre l’emissione della DITP allo scopo di consentire l’effettuazione in parallelo delle prove tecniche, operative e di INFOSEC.

d. Omologazione formale

La procedura per l'omologazione formale prevede che la DAT conduca, in tutto o in parte, le valutazioni di natura tecnica previste dalla ST tramite l'acquisizione del certificato di omologazione o di introduzione in servizio, nonché attraverso l'esame e valutazione della documentazione tecnica inerente alle prove di omologazione già effettuate dal Paese straniero (vedi paragrafo 8).

Tale documentazione potrà essere acquisita presso il/gli Enti governativi esteri tramite DIFEITALIA e/o tramite canali diretti tra la DAT e gli attori esteri che hanno curato l'omologazione dell'articolo (vedi avanti al paragrafo 14).

Resta ferma la facoltà della DAT di prevedere l'esecuzione di prove integrative relativamente a quelle caratteristiche dell'articolo ritenute:

- necessarie ma non verificate dal Paese che ha già omologato l'articolo;
- non sufficientemente precisate/dettagliate dalla documentazione tecnica acquisita;
- non accettabili, ad esempio in relazione alla metodologia con cui è stata condotta la prova presso l'Ente omologatore di origine;
- bisognose di conferma diretta da parte dell'A.D..

In questo caso la DAT dovrà redigere l'apposito PPT da porre a base dell'esecuzione delle prove integrative, da svolgersi secondo i principi e le modalità già illustrate al paragrafo 8.

Qualora la DAT lo ritenga fattibile, inoltre, il programma potrà prevedere l'emissione della DITP per consentire lo svolgimento di attività di valutazione operative, nelle more della conclusione delle prove integrative.

Spetta alla DAT ogni decisione in merito alla possibilità di procedere ad un'omologazione formale allorché la documentazione disponibile sia limitata al solo certificato di omologazione o dichiarazione d'introduzione in servizio, o comunque non esaustiva.

Nei casi in cui lo ritenga opportuno, la DAT potrà impostare un sistema di monitoraggio dell'articolo, una volta omologato, attraverso l'acquisizione di informazioni, dirette o tramite gli utilizzatori, mentre l'articolo viene impiegato, per il tempo ritenuto necessario a completare il quadro conoscitivo generale.

e. Omologazione di articolo largamente adottato in servizio presso Forze armate di Paesi NATO/UE

È un'omologazione concettualmente simile a quella formale, ma supportata non già dalla certificazione proveniente dalla Forza armata di un Paese appartenente alla NATO/UE, ma dall'impiego più o meno diffuso e dall'anzianità di impiego dell'articolo di interesse da parte di quegli stessi Paesi.

La decisione sulla possibilità di un'omologazione secondo un procedimento simile a quello «formale» spetta alla DAT. Il Reparto tecnico incaricato dovrà produrre idonea documentazione probatoria relativa all'impiego dell'articolo presso le altre Forze Armate e dovranno comunque essere raccolte tutte le informazioni tecniche possibili da fornire assieme alla configurazione dell'articolo, compresa la relativa manualistica, in Annesso al certificato di omologazione.

Nei casi in cui lo ritenga opportuno, la DAT potrà impostare un sistema di monitoraggio dell'articolo, una volta omologato, attraverso l'acquisizione di informazioni, dirette o tramite gli utilizzatori, mentre l'articolo viene impiegato, per il tempo ritenuto necessario a completare il quadro conoscitivo generale.

f. Omologazione di sistemi realizzati in ambito militare

Un EDR ha la possibilità di richiedere, per le vie gerarchiche, l'omologazione di un articolo di propria produzione e/o invenzione, qualora lo ritenga rispondente ad una propria ponderata esigenza.

La richiesta di omologazione dovrà essere indirizzata per le vie gerarchiche alla DAT, la quale dovrà fornire un parere di fattibilità vincolante ed eventualmente redigere gli appositi programmi cui sottoporre l'articolo in argomento.

g. Estensione di omologazione

Quando la configurazione di un articolo da omologare può essere considerata variante di una già omologata (*base*), è possibile impostare un programma di prove specifico per la valutazione della parte di configurazione che è cambiata, ed omologare la nuova configurazione come *estensione* di quella base.

A secondo della natura ed entità delle differenze tra la configurazione base e la variante, la DAT valuterà se procedere ad una estensione di omologazione oppure avviare un processo di omologazione completo, sottoponendo quindi l'articolo all'insieme integrale delle prove previste.

Le varianti di configurazione che possono portare ad un'estensione dell'omologazione possono derivare da adeguamento, correzione, integrazione, aggiornamento o potenziamento.

L'estensione dell'omologazione prevede che il Responsabile di Sistema della variante sia lo stesso a cui è stata rilasciata l'omologazione della versione base, oppure ad un soggetto terzo in possesso di specifica licenza.

10. ESIGENZE OPERATIVE URGENTI

La procedura per l'acquisizione di materiali per il soddisfacimento di esigenze operative urgenti (*Mission Need Urgent Requirement – MNUR*)³ prevede il conferimento di un mandato alla DAT per l'acquisizione, con carattere d'urgenza, di articoli afferenti a carenze capacitive *complesse*.

Tali articoli, la cui rispondenza all'esigenza nazionale è definita a seguito di un'analisi condotta in ambito SMD, dovranno essere già stati omologati ed in servizio presso uno o più Paesi della NATO.

Inoltre, sin dalla fase della definizione dell'EO, l'attività di analisi potrà dare luogo ad una procedura parallela di approvvigionamento per l'acquisizione tempestiva della manualistica – tradotta in lingua italiana – e delle eventuali sessioni addestrative necessarie.

In tale processo la DAT ha pertanto la responsabilità dell'*iter* approvvigionativo di quanto previsto dal MNUR, nel rispetto delle tempistiche da questo stabilite.

Tali tempistiche non consentono di norma l'instaurazione di alcuno dei processi di omologazione in ambito nazionale descritti al capitolo 9, pertanto l'articolo sarà considerato impiegabile entro il campo di validità del certificato di omologazione fornito dal Paese NATO di provenienza, e comunque limitatamente al solo teatro operativo.

La DAT si riserva la facoltà di rilasciare un parere non vincolante relativo agli aspetti tecnici dell'articolo approvvigionato, qualora valutabili entro i termini temporali stabiliti dal MNUR.

11. FASI DEL PROCESSO DI OMOLOGAZIONE

a. Ricezione della richiesta o mandato

La formulazione dell'esigenza di approvvigionare o anche soltanto di omologare un articolo d'interesse può avvenire tramite una lettera di formale richiesta o conferimento di un mandato da parte di SMD, di SEGREDIFESA, di una Forza armata o di un Corpo dello Stato.

Qualora il mandato riguardi l'acquisizione di un articolo non omologato, e lo stesso documento non fornisca indicazioni precise al riguardo, sarà facoltà della DAT valutare l'opportunità di avviare o meno il relativo processo di omologazione, contestualmente all'*iter* di acquisizione.

³ Cfr pubblicazione SMD-PG-009 edizione 2009, paragrafo 3.4.3..

Qualora la DAT ritenesse necessaria/opportuna l'omologazione, ne rappresenterà le motivazioni al richiedente il quale dovrà pronunciarsi in merito. Ove il richiedente non concordi con l'opportunità di procedere all'omologazione, il processo tecnico-amministrativo da porre in atto, nonché il tipo di certificazione conclusiva da emanare, verrà deciso dalla DAT.

b. Definizione della Specifica Tecnica

La definizione della ST dell'articolo da omologare è di competenza della DAT.

Qualora la lettera di mandato, o la richiesta, contenga già la relativa ST, oppure riporti espressamente un riferimento ad una ST, questa verrà formalmente assunta dalla DAT quale base per l'attività omologativa e l'emissione del relativo certificato.

La DAT ha comunque facoltà di proporre al richiedente integrazioni/modifiche alla ST data, qualora ritenuto necessario od opportuno (ad esempio nel caso in cui la ST risultasse incoerente a causa dell'incongruità tra singoli requisiti), o di proporre una ST alternativa.

Se il mandato, o la richiesta, si basa su un RO oppure su una scheda tecnica, la DAT definisce la ST derivando i requisiti tecnici dai suddetti documenti, ove possibile, aggiungendo eventualmente quei requisiti ritenuti necessari/opportuni per una compiuta caratterizzazione dell'articolo.

La DAT ha comunque facoltà di proporre al richiedente integrazioni/modifiche ai requisiti tecnici dati, qualora ritenuto necessario od opportuno (ad esempio nel caso in cui l'incongruità tra singoli requisiti non consentisse la stesura di una ST coerente).

Qualora il mandato, o la richiesta, indicasse soltanto requisiti qualitativi, la cui valutazione non fosse possibile attraverso un prova tecnica, la DAT appronterà la ST esprimendo in grandezze valutabili attraverso prove tecniche i requisiti qualitativi presenti nel mandato.

Nel caso più generale, la ST per l'omologazione dovrà prevedere sia valutazioni di tipo tecnico, sia di rispondenza ai requisiti funzionali o capacitivi (= *operativi*) attesi, ancorché la DAT abbia competenza ad operare in autonomia soltanto per valutazioni di tipo tecnico.

Pertanto, la fase di stesura della ST dovrà prevedere, sin dal concepimento delle prime linee generali, il concorso ed il coinvolgimento delle componenti operative della Forza armata, o delle Forze armate, interessate, sia per la definizione dei requisiti (con relative procedure di valutazione) aventi carattere prettamente operativo, sia per l'effettuazione delle prove stesse nonché per la successiva valutazione degli esiti, aspetti che rimangono di competenza degli Stati maggiori di Forza armata.

Analogo approccio dovrà essere adottato per le prove di INFOSEC, se previste, pur con possibilità di limitazioni procedurali o di scambio delle informazioni derivanti dalla sensibilità della materia.

Tra i requisiti da includere nella stesura di una *Specifica Tecnica* (v.) vi sono tutti quelli provenienti dalla normativa antinfortunistica e di tutela ambientale applicabile.

La rispondenza a tali norme dovrà essere esplicitamente prevista e valutata anche in assenza di specifiche indicazioni da parte dell'Autorità richiedente.

In tutti i casi in cui la ST da porre a base dell'omologazione non sia fornita/indicata nel mandato o richiesta, o comunque la DAT ritenga necessario emendare la ST fornita/indicata nel mandato o richiesta, la versione definitiva della Specifica Tecnica deve essere sottoposta al richiedente per l'approvazione, anche solo tramite procedura del silenzio-assenso, prima di avviare le attività di omologazione.

c. Redazione del PPT

A seguito dell'emanazione (o dell'approvazione) della ST per l'articolo, la DAT redige il relativo programma di prove, che dovrà comprendere:

- l'elenco delle caratteristiche da valutare;

- la ripartizione temporale delle prove, con particolare riferimento al caso in cui non sia possibile effettuare in parallelo le prove tecniche, quelle operative e quelle inerenti all'INFOSEC (ad. es per la disponibilità di un solo prototipo);
- la matrice di sincronizzazione, per quanto possibile, con le prove operative e di INFOSEC;
- il criterio individuato per la conduzione di ciascuna prova, secondo quanto enunciato al capitolo 8 di questa pubblicazione;
- l'indicazione delle modalità con cui effettuare l'allineamento in fase condotta, quando necessario od opportuno, tra le prove tecniche, quelle operative e quelle di INFOSEC, svolte in parallelo;

Quando è prevista l'esecuzione di prove operative e/o di INFOSEC in parallelo a quelle tecniche, il PPT sarà ripartito in due fasi, la prima delle quali comprenderà l'insieme di prove tecniche ritenute dalla DAT essenziali per il rilascio della DITP.

Allo scopo di conseguire il miglior rapporto costo/efficacia e minimizzare i tempi di svolgimento del processo di omologazione, dovrà essere fatto il massimo sforzo per poter utilizzare i risultati delle prove aziendali ed evitare la ripetizione delle stesse in fase di omologazione da parte della DAT.

Pertanto, la Specifica Tecnica ed il PPT dovranno essere approntati per tempo, in modo da poter organizzare e predisporre la dovuta azione di controllo nei confronti della Ditta durante le prove industriali e rendere così valide tali prove anche ai fini governativi.

La redazione del PPT può essere condotta attraverso l'eventuale costituzione di un apposito gruppo di lavoro che integra i rappresentanti della DAT, dell'Organismo richiedente e degli Enti cui sarà affidata l'esecuzione delle prove.

d. Emissione del GAI

L'emissione del GAI è di competenza del Responsabile del sistema, che dovrà rilasciarlo alla DAT a premessa di tutte le attività di prova da questa condotte.

e. Rilascio della AOS

L'AOS deve essere emessa dalla DAT, propedeuticamente al rilascio della DITP, qualora la DAT ritenga necessaria l'esecuzione di verifiche di sicurezza (nel senso di *safety*) sull'articolo prima di consentirne l'impiego sperimentale da parte di personale professionista dell'A.D. non in possesso dei requisiti di collaudatore. La presenza di quest'ultimo in qualità di «osservatore», comunque, potrà essere prevista dalla DAT se da essa ritenuto opportuno e fattibile in condizioni di sicurezza.

L'AOS verrà rilasciata dopo ricezione ed esame del GAI, nonché sulla base della documentazione tecnica fornita dal RS, inclusa la bozza di manuale d'uso e manutenzione, e di quella eventualmente emanata in precedenza sia dal RS che dalla DAT (ad esempio in caso di estensione di un'omologazione).

L'AOS viene emanata nei confronti dello specifico articolo (prototipo, variante, etc.) che sarà effettivamente impiegato per le prove tecniche, e deve riportare tutti gli elementi utili a definirne l'ambito di validità, sia per quanto concerne il personale autorizzato ad operare, se del caso, sia relativamente alle componenti del sistema (mobilità, armamento, etc.) su cui si è autorizzati ad operare. Al limite, l'AOS può risultare estesa a tutto il sistema.

Il modello di AOS è in allegato «A».

Le specificazioni di dettaglio (articolo, personale, restrizioni, vincoli, prescrizioni, etc.) potranno essere riportate anche in un allegato al documento principale, eventualmente suddiviso in appendici.

f. Rilascio della DITP

La DITP viene emanata dopo l'espletamento delle prove propedeutiche di sicurezza di cui al precedente punto 11.e., oppure, se esse non sono ritenute necessarie, in luogo dell'AOS. In

questo caso, la DITP dovrà riportare in modo esplicito che non è stata ritenuta necessaria, alla luce della documentazione esaminata, l'esecuzione di prove propedeutiche per le quali fosse richiesta l'emanazione dell'AOS.

Il rilascio della DITP avviene sotto la condizione che l'articolo deve essere considerato a tutti gli effetti un prototipo, pertanto non è escluso che, durante l'impiego possano emergere problemi inerenti alla sicurezza derivanti, ad esempio, da un livello d'affidabilità inferiore a quello che l'articolo avrà nel suo stadio definitivo.

Pertanto la DITP dovrà riportare un chiaro riferimento (eventualmente in un allegato al documento principale) ai profili d'impiego autorizzati per le tre aree sperimentali (tecnica, operative e INFOSEC) e/o alle limitazioni o prescrizioni da rispettare nel corso delle successive attività di valutazione.

Inoltre, **tutto** il personale coinvolto nelle tre aree sperimentali (tecnica, operativa e INFOSEC), dovrà essere informato sulle effettive funzionalità, capacità nonché sui limiti che è stato possibile accertare nei confronti dell'articolo.

L'informazione del personale interessato avverrà sotto il controllo della DAT, la quale ha facoltà di definire gli argomenti di propria competenza da trattare durante le sessioni d'informazione nonché la documentazione probatoria dell'avvenuta informazione nei confronti del personale interessato.

Il modello di DITP è in allegato «B».

g. Esecuzione delle PPT per l'omologazione

L'esecuzione delle PPT avverrà in base ai principi generali illustrati nel capitolo 8.

Quando le PT di omologazione si svolgono in parallelo alle prove di validazione operativa e/o di INFOSEC, per ciascuna delle tre aree – tecnica, operativa, INFOSEC – dovrà essere nominato un responsabile onde avere un riferimento per la necessaria attività di coordinamento.

Qualora ritenuto opportuno o necessario dalla DAT, personale tecnico da essa designato, dovrà poter presenziare / partecipare alle prove di validazione operativa, anche se non svolte in parallelo. L'instaurazione, se necessario, di un analogo collegamento con le prove di INFOSEC dovrà essere valutata e concordata caso per caso, considerata la sensibilità della materia.

La DAT rimane l'unico interlocutore per i collegamenti con il RS per l'eventuale gestione delle modifiche o dei correttivi all'articolo che dovessero rendersi necessari prove durante.

La necessità di apportare correttivi o varianti all'articolo nel corso delle prove dovrà essere segnalata alla DAT dal responsabile dell'area sperimentale interessata.

Qualora nel corso delle PT dovesse emergere una caratteristica dell'articolo tale da pregiudicarne l'impiego in sicurezza, o anche il rispetto di norme avente forza di legge, il responsabile dell'area sperimentale (tecnica, operativa o INFOSEC) ove l'eccezione è stata rilevata dovrà, oltre a disporre l'interruzione delle prove stesse, dare **IMMEDIATA COMUNICAZIONE** ai responsabili delle rimanenti aree sperimentali, che a loro volta disporranno l'interruzione delle prove, nonché alla DAT onde consentire le valutazioni di competenza circa la natura del pregiudizio.

La presenza incrociata di personale di collegamento relativo a ciascuna delle tre aree in sede di esecuzione delle PT potrà essere utilmente prevista per aumentare la tempestività delle comunicazioni.

Le valutazioni circa l'effettiva sussistenza di un rischio o di un pregiudizio alla legge verranno effettuate dalla DAT congiuntamente al RS e, se del caso, della componente tecnico-operativa o di INFOSEC.

L'autorizzazione all'avvio delle prove dopo l'interruzione verrà disposto dalla DAT con atto formale.

h. Certificazione

Al termine delle prove tecniche, e, quando previste, le prove di validazione operativa e INFOSEC, la DAT emanerà il certificato di omologazione sulla base delle risultanze ottenute dalle aree sperimentali interessate.

Il Certificato di omologazione conterrà i riferimenti normativi che hanno conferito mandato e titolarità alla DAT, oltre che alla presente normativa TER approvata.

Il certificato dovrà essere corredato obbligatoriamente da un Allegato tecnico contenente:

- una descrizione delle caratteristiche tecnico-funzionali dell'articolo;
- un'Appendice che identifichi la configurazione dell'articolo. L'omologazione si intenderà valida entro i limiti di determinabilità dell'articolo dati dalla descrizione stessa;
- un'Appendice che riporti le avvertenze, precauzioni e limitazioni d'impiego che circoscrivono l'abito entro cui l'omologazione deve essere ritenuta valida. In particolare, devono almeno essere elencate tutte le avvertenze e precauzioni d'impiego non ancora presenti nella bozza corrente del manuale d'uso e manutenzione, indicando espressamente che tali avvertenze e precauzioni integrano il manuale e vanno riportate su di esso e/o sulle pubblicazioni tecniche relative, ove applicabile;

Al certificato possono essere aggiunti ulteriori documenti, sotto forma di allegati distinti o di appendici all'Allegato tecnico, contenenti informazioni con cui si ritiene necessario integrare il documento principale.

Gli annessi saranno numerati, impaginati e vidimati su ogni facciata valida, e costituiranno parte integrante del certificato di omologazione.

I modelli di certificato di omologazione sono in allegato «C» e seguenti.

Le certificazioni emesse dalla DAT non hanno una scadenza temporale predefinita, ma la loro validità è subordinata all'invarianza della configurazione di riferimento e dei dati tecnici contenuti negli annessi ai certificati. Parimenti, la DAT ha facoltà di decidere se considerare ancora valido un certificato di omologazione in caso di variazione del Responsabile di Sistema, del costruttore o del processo di fabbricazione.

Inoltre, un'omologazione può essere invalidata, in tutto o in parte, dalla necessità di effettuare adeguamenti tecnici all'articolo a seguito dell'entrata in vigore di norme cogenti successivamente all'emanazione del certificato, oppure a causa dell'insorgenza di inconvenienti non riscontrabili all'epoca dell'omologazione (ad esempio vizi occulti).

Infine, la DAT può sospendere la validità di un'omologazione data in base a quanto descritto ai punti 9.d-9.e, qualora nel corso di eventuali attività di monitoraggio, o a seguito di lezioni apprese, emergessero evidenze della necessità di procedere ad una caratterizzazione più approfondita dell'articolo.

i. Dichiarazione di conformità all'articolo omologato

La dichiarazione di conformità all'articolo omologato dovrà essere fornita dalla persona giuridica con cui l'A.D. instaura un rapporto negoziale di approvvigionamento di articoli per i quali sia richiesta l'omologazione. Essa dovrà essere resa disponibile all'A.D. all'atto dell'acquisizione di uno o più esemplari/lotti dell'articolo già omologato, e sarà propedeutica allo svolgimento delle attività di collaudo della fornitura.

La dichiarazione di conformità deve essere rilasciata per ciascuno degli esemplari di articolo in acquisizione.

La dichiarazione dovrà contenere almeno le seguenti indicazioni:

- il codice identificativo (matricola o altro) dell'esemplare di articolo di cui viene dichiarata la conformità al tipo omologato;
- il riferimento alla specifica tecnica in base alla quale il tipo di l'articolo è stato omologato;
- il riferimento al certificato della DAT con cui il tipo di articolo in acquisizione è stato omologato.

12. QUALIFICAZIONE

La qualificazione ha come fine l'accertamento della rispondenza ad una specifica tecnica da parte di un articolo impiegato/impiegabile quale parte di un sistema più complesso. Essa viene di norma applicata quando le procedure complete di accertamento impongono prove eccessivamente onerose o lunghe per poter essere condotte in sede di approvvigionamento.

È competenza della DAT stabilire se una data tipologia di articolo necessita di qualificazione preventiva per essere approvvigionata. In questo caso, la Specifica Tecnica, definirà sia l'*iter* di qualificazione dell'articolo, sia quella del collaudo dei lotti in acquisizione.

Condizioni necessarie affinché un articolo possa essere sottoposto a qualificazione sono:

- deve esistere una specifica tecnica di riferimento.
- l'articolo deve possedere caratteristiche costruttive documentate e riproducibili;
- l'articolo deve essere fabbricato in base ad un processo di produzione definito;

Il processo di qualificazione può scaturire da un'esigenza della DAT (ad esempio per estendere la concorrenza).

a. Descrizione del processo

- Ricezione, da parte della DAT, della richiesta, proveniente da una specifica ditta, a sottoporre a qualificazione un articolo ben determinato;
- Definizione della ST e dei criteri con cui potrà essere successivamente accertata, da parte dell'AD, la conformità al campione qualificato;
- Esecuzione delle prove tecniche di qualificazione e, se necessario, perfezionamento dei criteri con cui accertare la conformità al campione qualificato;
- Emissione del certificato di qualificazione da parte della DAT.;
- Inserimento dell'articolo qualificato nell'Elenco degli articoli qualificati.

In base a questo processo, la fase successiva di collaudo dei futuri lotti in approvvigionamento non renderà necessario effettuare tutte le prove di qualificazione, bensì un insieme semplificato di esse, il cui fine sarà quello di accertare la conformità degli esemplari in acquisizione al campione qualificato.

Le modalità possibili per lo svolgimento delle prove di qualificazione sono le medesime indicate per l'omologazione (capitolo 8).

Stante la diversità delle tipologie di articoli potenzialmente soggetti a qualificazione, nonché dei criteri per lo svolgimento dei successivi collaudi, i modelli di Certificato di qualificazione vengono stabiliti dalla DAT in apposite pubblicazioni, separate dalla presente TER. In linea generale, tali modelli sono dati nelle Specifiche Tecniche inerenti alle varie tipologie di articoli.

b. Qualificazione secondo STANAG

È una Certificazione di competenza della DAT, per la quale ci sia stata a monte un'investitura quale Autorità Nazionale Competente, e che assume come Specifica Tecnica uno STANAG o un gruppo di STANAG,.

c. Qualificazione secondo specifica TER

Certificazione di competenza della DAT che attesta la rispondenza di determinate tipologie di articolo alle relative pubblicazioni TER associate.

Viene rilasciata sulla base della Dichiarazione di conformità da parte dell'Industria e/o del superamento con esito positivo di tutte o parte delle le prove previste dalla TER di riferimento.

Rientrano in questa tipologia di qualificazioni quelle condotte in base ad una specifica tecnica diversa dalla TER ma recepita dalla DAT quale riferimento per la verifica ai fini

della qualificazione.

d. Qualificazione S3

È una certificazione fornita sulla base delle evidenze documentali rese disponibili da quei Paesi presso i quali il processo di *Safety and Suitability for Service* assume la stessa validità di una omologazione.

e. Dichiarazione di conformità all'articolo qualificato

La dichiarazione di conformità all'articolo qualificato dovrà essere fornita dalla persona giuridica con cui l'A.D. instaura un rapporto negoziale di approvvigionamento di articoli per i quali sia richiesta la qualificazione preventiva. Da dichiarazione di conformità dovrà essere resa disponibile all'A.D. all'atto dell'acquisizione di uno o più esemplari/lotti dell'articolo già qualificato, e sarà propedeutica allo svolgimento delle attività di collaudo della fornitura.

La dichiarazione di conformità deve essere rilasciata per ciascuno degli esemplari o lotti (secondo quanto applicabile) di articolo in acquisizione e dovrà riportare (almeno) il codice identificativo (matricola/numero o altro) dell'esemplare o del lotto di articolo di cui viene dichiarata la conformità al campione qualificato, il riferimento alla specifica tecnica in base alla quale l'articolo è stato qualificato ed il riferimento al relativo certificato di qualificazione emesso dalla DAT.

13. COMPETENZE E RESPONSABILITÀ

a. Responsabile del Sistema

Il RS:

- Assicura la rispondenza dell'articolo alle norme nazionali e comunitarie in materia di sicurezza e di tutela ambientale;
- Garantisce l'assenza di difetti nell'articolo;
- Emanando il GAI a premessa delle attività di prova;
- Definisce la configurazione iniziale dell'articolo e ne cura il consolidamento al termine delle attività di prova;
- Dichiarando la conformità dell'articolo alla configurazione in prova/ omologata/ qualificata;
- Gestisce la configurazione dell'articolo ed il relativo controllo;

b. Competenze della DAT

La DAT:

- Definisce la Specifica Tecnica dell'articolo da omologare o qualificare (*sezione 11.a*)
- Definisce ed emana il PPT;
- Rilascia l'AOS e, quando prevista, la DITP;
- Supervisiona e coordina le attività connesse all'effettuazione delle prove tecniche e, se necessario, instaura e gestisce i necessari collegamenti tra il richiedente, gli enti sperimentatori, il Responsabile del sistema e gli Stati maggiori di Forza armata interessati;
- Verifica la completezza della documentazione approntata dal Reparto competente in materia, derivante dalla esecuzione del PPT, per il rilascio del Certificato di omologazione/qualificazione;
- Emanando i Certificati di omologazione e di qualificazione, numerandoli progressivamente e diramandoli agli Stati maggiori di Forza armata, ad SMD ed a SEGREDIFESA;
- Aggiorna le pubblicazioni TER relative all'elenco dei materiali omologati/ qualificati dalla Direzione degli armamenti terrestri
- Esercita l'Alta vigilanza nei confronti del RS relativamente al controllo di configurazione degli articoli in fase di omologazione.

14. ASSETTI DELLA DAT PER L'OMOLOGAZIONE

Gli assetti della DAT coinvolti nel processo d'omologazione ed i relativi compiti saranno oggetto di apposita pubblicazione, da emanarsi a cura della DAT. In linea generale essi sono:

a. Il Direttore:

- Dichiarare formalmente l'avvenuta omologazione o qualificazione di un articolo;

b. L'Ufficio omologazioni, coordinamento Uffici tecnici territoriali e programmi internazionali:

- segue e coordina i processi di omologazione;
- concorre alla gestione di problematiche legate ai Responsabili di Sistema esteri ed alle omologazioni/qualificazioni dei materiali già omologati in ambito internazionale (vedere i successivi punti 9.d e 9.e);
- riceve dalle Divisioni tecniche e/o Direzioni di programma competenti per materia la documentazione a supporto dell'omologazione;
- concorre, attraverso le attività di cooperazione internazionale, all'acquisizione della documentazione inerente all'omologazione/ introduzione in servizio/ impiego di articoli presso paesi stranieri in relazione alla possibilità di procedere ad un'omologazione formale (paragrafi 9.d e 9.e).
- verifica la coerenza formale e la completezza della documentazione fornita dalle Divisioni tecniche e/o Direzioni di programma competenti per materia a supporto delle pratiche di omologazione;
- predispone il certificato di omologazione e lo sottopone all'approvazione del Direttore degli armamenti terrestri;
- esegue la registrazione dei certificati di omologazione approvati;
- tiene e mantiene aggiornato l'archivio ed il registro delle omologazioni;

c. Le Divisioni tecniche e le Direzioni di programma:

- avviano, seguono e gestiscono il processo di omologazione sul piano tecnico, amministrativo ed operativo;
- predispongono la documentazione tecnica a supporto dell'omologazione;
- concorrono all'acquisizione della documentazione inerente all'omologazione/ introduzione in servizio/ impiego di articoli presso paesi stranieri in relazione alla possibilità di procedere ad un'omologazione formale (paragrafi 9.d e 9.e).

15. DOCUMENTAZIONE PER LA CERTIFICAZIONE

Si riassumono di seguito i documenti ritenuti indispensabili per procedere all'omologazione di un articolo di interesse, secondo le varie procedure applicabili.

a. Lettera di mandato

La lettera di mandato è un documento emanato da una Forza armata o da SMD, nel quale viene formulata l'esigenza di approvvigionare un determinato articolo.

b. Requisito Operativo

Documento (ROP, ROD, Scheda Tecnica descrittiva della capacità), posto a base del mandato conferito alla DT, nel quale sono riportate le caratteristiche tecniche, funzionali, temporali e logistiche dell'articolo da acquisire.

c. Specifica Tecnica

È il documento che formalizza l'insieme dei requisiti tecnici necessari a definire compiutamente un articolo, comprensivo delle metodologie da applicare per la dimostrazione di rispondenza di ciascuna caratteristica.

Esso è il riferimento su cui si basa l'attività di omologazione/qualificazione e la relativa certificazione.

d. GAI

È il documento rilasciato dal Responsabile di Sistema in base al quale la DAT avvia la valutazione delle caratteristiche di sicurezza ed ergonomiche che devono essere possedute dall'articolo, affinché lo stesso possa essere impiegato per l'esecuzione di prove tecniche da parte di personale collaudatore dell'Amministrazione difesa.

e. Documentazione tecnica

Costituisce l'elemento fondamentale per la valutazione delle caratteristiche tecniche e funzionali possedute dall'articolo; deriva principalmente dalla esecuzione del PPT e comprende le relazioni di eventuali prove di laboratorio condotte sui materiali costituenti ed i rapporti tecnici inerenti alle specifiche prove sperimentali condotte sull'articolo.

Il PPT prevede anche le metodologie applicabili ai saggi da eseguire, definite dalle normative tecniche nazionali e/o internazionali.

f. Validazione operativa

Certificazione, a cura di un'Unità designata appartenente all'area tecnico-operativa che attesta la rispondenza dell'articolo ai requisiti operativi/capacitivi/logistici per esso definiti.

g. Approvazione di sicurezza delle informazioni

Documento con il quale l'Autorità Nazionale per la Sicurezza certifica l'idoneità dell'articolo alla trattazione di informazioni classificate nella configurazione definita, a premessa della sua eventuale installazione per la quale è prevista la relativa «omologazione di sicurezza».

h. Pubblicazioni TER

Le pubblicazioni tecniche prodotte dalla DAT e regolarmente approvate dal Direttore degli armamenti terrestri sono la base normativa di riferimento per l'esecuzione delle prove tecniche ai fini dell'omologazione della qualificazione.

Le pubblicazioni tecniche prodotte dalla DAT possono descrivere direttamente le metodologie di saggio da applicare, oppure fare riferimento a STANAG in vigore, nonché a norme, standard e pubblicazioni militari o civili, eventualmente adattate alle leggi nazionali vigenti.

i. STANAG

Sono il riferimento tecnico per eccellenza, da preferire quando possibile (se ratificati a livello nazionale) ad altre pubblicazioni sia nazionali che internazionali.

In alcuni casi particolari, per i quali la DAT ha ricevuto l'attribuzione di Autorità Nazionale Competente (ANC), l'esecuzione delle prove secondo uno STANAG comporta la qualificazione a STANAG che è valida ai fini dell'introduzione in servizio senza necessità di procedere ad alcun programma di Validazione Operativa.

16. CLAUSOLE CONTRATTUALI**a. Omologazione/qualificazione come clausola contrattuale**




L'offerta industriale, ove sia prevista l'omologazione/qualificazione, dell'articolo in approvvigionamento, potrà prevedere una voce di spesa connessa alle attività omologative

e/o di qualificazione, i cui oneri finanziari saranno attribuiti al contraente, a fronte del PPT allegati o contenuti nel contratto.




b. Responsabile di sistema



Dovrà essere chiaramente ed inequivocabilmente individuata nel contratto, unitamente al dettaglio di tutti gli obblighi e le responsabilità su di essa gravanti, anche in relazione alle attività di omologazione e di controllo della configurazione.



ALLEGATI



PAGINA BIANCA





MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI

Ufficio omologazione, coordinamento Uffici tecnici territoriali e programmi internazionali

AUTORIZZAZIONE AD OPERARE SU SISTEMA

<numero>/<anno>

VISTO

- il D.M. del 22 giugno 2011 che attribuisce alla Direzione degli armamenti terrestri il compito dell'omologazione dei manufatti di uso militare di propria competenza;
- Il (riferimento al requisito operativo = ROP/ROD/scheda tecnica/descrizione del profilo d'impiego, etc.);
- Il Capitolato Tecnico/Specificazione Tecnica NR (riferimento al documento)
- il Giudizio di agibilità industriale (estremi del documento) rilasciato da (Responsabile del sistema);
- (...)

TENUTO CONTO

- della bozza di manuale d'uso e manutenzione (estremi del documento) fornito da (Responsabile del sistema);
- (eventuale riferimento ad altra documentazione tecnica sulla base della quale si rilascia la DITP);
- (...)

AUTORIZZO

Ai sensi della pubblicazione TER-G-021

Il (categoria/qualifica/tipologia del personale autorizzato) ad operare sul/sulla:


(Descrizione del sistema)

Relativamente a/limitatamente a: (specificare l'ambito di validità dell'autorizzazione, ad esempio "all'intero sistema", "alla componente mobilità", "alla componente armamento", "con le limitazioni descritte in allegato", etc., sulla base di quanto indicato al punto 11.e della pubblicazione TER-G-021)



Roma, _____

IL DIRETTORE

bollo
tondo



PAGINA BIANCA





MINISTERO DELLA DIFESA

SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI

Ufficio omologazione, coordinamento Uffici tecnici territoriali e programmi internazionali

DICHIARAZIONE DI IDONEITÀ TECNICA PRELIMINARE <numero>/<anno>

VISTO

- il D.M. del 22 giugno 2011 che attribuisce alla Direzione degli armamenti terrestri il compito dell'omologazione dei manufatti di uso militare di propria competenza;
- Il (riferimento al requisito operativo = ROP/ROD/scheda tecnica/descrizione del profilo d'impiego, etc.);
- Il (riferimento eventuale ai documenti originatori del processo di omologazione, es. lettera di mandato, etc.);
- Il Capitolato Tecnico/Specifico Tecnica NR
- Il (riferimento alla documentazione tecnica sulla base della quale si rilascia la DITP, incluso il GAI e l'AOS);
- (...)

TENUTO CONTO

- dell'esito positivo delle prove d'impiegabilità in sicurezza, di cui ai documenti (riferimento); (elenco dei documenti valutati, es. rapporti di prove industriali, etc.)
- (...)

DICHIARO

il / la


(Descrizione dell'articolo)

Tecnicamente idoneo allo svolgimento delle prove operative per l'omologazione, da parte di (eventuale) relativamente a/limitatamente a:
(specificare l'ambito di validità della dichiarazione sulla base di quanto indicato al punto 11.f della pubblicazione TER-G-021)



Roma, _____

IL DIRETTORE

bollo
tondo



PAGINA BIANCA





MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI

Ufficio omologazione, coordinamento Uffici tecnici territoriali e programmi internazionali

CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE NR <numero>/<anno>

VISTO

- il D.M. del 22 giugno 2011 che attribuisce alla Direzione degli armamenti terrestri il compito dell'omologazione dei manufatti di uso militare di propria competenza;
- Il (riferimento al requisito operativo/descrizione del profilo d'impiego)
- Il Capitolato Tecnico/Specifica Tecnica NR (Riferimento al documento)
- Il Certificato di omologazione NR... (in caso di estensione di omologazione)
- (...)

PRESO ATTO (eventuale)

- (...)

CONSIDERATO

- l'esito delle valutazioni tecniche di cui al (riferimento al documento o ai documenti in cui è riportato il resoconto e l'esito delle prove tecniche);
- (eventuale) l'esito delle valutazioni operative/prestazionali/d'impiego di cui al (riferimento al documento che riporta l'esito delle valutazioni operative/prestazionali/d'impiego);
- (eventuale) l'esito delle valutazioni di sicurezza delle informazioni (riferimento all'approvazione di sicurezza delle informazioni);
- le evidenze tecniche di verifica prodotte dalla Ditta responsabile del sistema;
- (...)

VERIFICATA

- la rispondenza ai requisiti del Capitolato Tecnico/Specifica Tecnica NR....., a meno delle caratteristiche elencate nell'Allegato Tecnico;
- (...)

OMOLOGO

il/la


<Nome dell'articolo>

- Della Ditta Responsabile di sistema (dati identificativi della Ditta Responsabile di sistema);
- nella configurazione (riferimento ai documenti di configurazione / PN indicati) nell'appendice 1 dell'Allegato Tecnico;
- con le limitazioni e le prescrizioni d'impiego riportate nell'appendice 2 dell'Allegato Tecnico.



Roma, _____

IL DIRETTORE

bollo
tondo



PAGINA BIANCA





MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI

Ufficio omologazione, coordinamento Uffici tecnici territoriali e programmi internazionali

CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE TECNICA NR <numero>/<anno>

VISTO

- il D.M. del 22 giugno 2011 che attribuisce alla Direzione degli armamenti terrestri il compito dell'omologazione dei manufatti di uso militare di propria competenza;
- La Direttiva SME-L-001 ed. 2012;
- Il *(riferimento al requisito operativo/descrizione del profilo d'impiego)*
- Il Capitolato Tecnico/Specificazione Tecnica NR *(Riferimento al documento)*
- Il Certificato di omologazione NR... *(in caso di estensione di omologazione)*
- (...)

PRESO ATTO *(eventuale)*

(...)

CONSIDERATO

- l'esito delle valutazioni tecniche di cui al *(riferimento al documento o ai documenti in cui è riportato il resoconto e l'esito delle prove tecniche)*;
- le evidenze tecniche di verifica prodotte dalla Ditta responsabile del sistema;
- (...)

VERIFICATA

- la rispondenza ai requisiti del Capitolato Tecnico/Specificazione Tecnica NR....., a meno delle caratteristiche riportate in Allegato Tecnico;
- (...)

OMOLOGO

il / la

<Nome dell'articolo>


- Della Ditta Responsabile di sistema *(dati identificativi della Ditta Responsabile di sistema)*;
- nella configurazione *(riferimento ai documenti di configurazione / PN indicati)* nell'appendice 1 dell'Allegato Tecnico;
- con le limitazioni e le prescrizioni d'impiego riportate nell'appendice 2 dell'Allegato Tecnico.

Il presente certificato non costituisce dichiarazione di idoneità all'impiego militare.

Roma, _____

IL DIRETTORE

bollo
tondo



PAGINA BIANCA

